ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «C. EDERLE»
Corso Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)
C.M. VRIC84600R · C.F. 82000230233 · Tel. 0442 1833810
vric84600r@istruzione.it · vric84600r@pec.istruzione.it · www.icvillabartolomea.edu.it

ALLEGATO AL PTOF 2025-2028 · AGGIORNAMENTO A.S. 2026/2027

CODICE INTERNO

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70

IN SINTESI

Vale in tutti i plessi dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I grado di Villa Bartolomea e Castagnaro

Definisce ruoli, prevenzione, segnalazione, gestione dei casi e provvedimenti

Disciplina il Team antibullismo e per l'emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio

Sostituisce il Regolamento prot. n. 5053/U del 17/07/2025

ESTREMI

Collegio dei Docenti: delibera n. 52 del 05/10/2026

Consiglio di Istituto: delibera n. 87/2026 del 14/10/2026

Pubblicazione: albo online e sito, sezione «Bullismo e cyberbullismo»

Indice

Premessa	
Titolo I – Disposizioni generali	Artt. 1-4: oggetto e finalità; ambito di applicazione; definizioni; principi
Titolo II – Soggetti e organismi	Artt. 5-10: Dirigente scolastico; Referente; Team antibullismo e per l'emergenza; Tavolo permanente di monitoraggio; organi collegiali e personale; famiglie e alunni
Titolo III – Prevenzione	Artt. 11-13: azioni di prevenzione; uso dei dispositivi e della rete; Patto educativo di corresponsabilità
Titolo IV – Segnalazione e gestione dei casi	Artt. 14-19: segnalazione; presa in carico e intervento; informazione alle famiglie; fatti di rilevanza penale, ammonimento e rimozione dei contenuti; tutela e sostegno; monitoraggio dei casi
Titolo V – Provvedimenti educativi e disciplinari	Artt. 20-24: principi; infanzia e primaria; secondaria di I grado; procedimento; mediazione e misure riparative
Titolo VI – Disposizioni finali	Artt. 25-28: riservatezza; formazione e informazione; monitoraggio e revisione; pubblicità ed entrata in vigore
Allegati	A. Riferimenti normativi · B. Contatti utili · C. Fac-simile di segnalazione all'autorità

Come si usa questo documento

Il Codice è lo strumento con cui l'Istituto attua l'obbligo previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della L. 71/2017: «ogni istituto scolastico [...] adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio».

Gli **strumenti operativi** sono il *Protocollo per la gestione delle situazioni di emergenza* con le schede di prima segnalazione (All. 1), di valutazione approfondita (All. 2) e di monitoraggio (All. 3), l'*ePolicy* d'Istituto e il *Patto educativo di corresponsabilità*.

Premessa

L'Istituto Comprensivo «C. Ederle» riconosce a ogni alunna e a ogni alunno il diritto di vivere la scuola come un luogo sicuro, accogliente e rispettoso della dignità di ciascuno. Il bullismo e il cyberbullismo ledono questo diritto: l'Istituto li dichiara inaccettabili e si impegna a prevenirli, a riconoscerli per tempo e a intervenire con tempestività, privilegiando le azioni educative, la tutela della vittima e la responsabilizzazione di chi ha agito o ha assistito.

Il presente Codice dà attuazione all'art. 4, comma 2-bis, della L. 71/2017, introdotto dalla L. 70/2024, che chiede a ogni istituto scolastico di adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e di istituire un tavolo permanente di monitoraggio con rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Recepisce le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D.M. n. 18 del 13/01/2021) e la nota MIM n. 121 del 20/01/2025, che richiama le scuole alla nomina del referente, all'adozione del codice interno e all'istituzione del tavolo.

Il Codice riunisce in un unico testo il Regolamento di prevenzione e contrasto del 2025 (prot. n. 5053/U del 17/07/2025) e il precedente codice interno; ne conserva l'impianto e lo adegua alle norme sopravvenute, in particolare alla L. 70/2024 e al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti. È parte integrante del Regolamento d'Istituto e del PTOF.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Codice disciplina, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, i compiti dei soggetti coinvolti, le procedure di segnalazione e di gestione dei casi, i provvedimenti educativi e disciplinari e le modalità di monitoraggio.

2. Il Codice persegue le seguenti finalità:

a) promuovere una cultura del rispetto, dell'inclusione e della cittadinanza, anche digitale;

b) prevenire ogni forma di prevaricazione, in presenza e in rete;

c) garantire procedure uniformi, tempestive e riservate in tutti i plessi;

d) tutelare la vittima e prendersi cura di tutti i minori coinvolti, compresi gli autori e gli spettatori;

e) responsabilizzare chi ha agito, privilegiando interventi educativi e riparativi;

f) rafforzare l'alleanza educativa con le famiglie e la collaborazione con i servizi e le istituzioni del territorio.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Codice si applica a tutta la comunità scolastica – alunni, docenti, personale ATA, famiglie, esperti e operatori esterni che svolgono attività nell'Istituto – in tutti i plessi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dei Comuni di Villa Bartolomea e Castagnaro.

2. Si applica ai comportamenti tenuti durante le attività scolastiche e parascolastiche, comprese uscite didattiche e viaggi di istruzione, mensa, intervallo, ingresso e uscita, attività sportive e laboratoriali, e nell'uso della rete e dei servizi digitali dell'Istituto.

3. Si applica anche ai comportamenti tenuti fuori dalla scuola o in rete, pure al di fuori dell'orario scolastico, quando coinvolgono alunni dell'Istituto e producono effetti sulla vita scolastica, sul benessere o sulla dignità di componenti della comunità scolastica, ferme restando le responsabilità delle famiglie e le competenze delle autorità.

4. Le misure sono calibrate sull'età: nella scuola dell'infanzia e nella primaria prevalgono le azioni educative e di prevenzione; i provvedimenti disciplinari del Titolo V, art. 22, riguardano la scuola secondaria di I grado.

Art. 3 – Definizioni

1. Per **bullismo** si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della L. 71/2017, l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a

provocare sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

2. Per **cyberbullismo** si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 71/2017, qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

3. Elementi tipici dei due fenomeni sono l'intenzionalità, la ripetizione nel tempo e l'asimmetria di potere (fisica, numerica, sociale o digitale) tra chi agisce e chi subisce. Non costituiscono bullismo il conflitto occasionale tra pari o lo scherzo condiviso; un singolo episodio grave richiede comunque un intervento e può costituire reato.

4. Il bullismo può essere fisico, verbale, relazionale (esclusione, isolamento, diffusione di voci, manipolazione delle amicizie) o rivolto contro le cose. Il cyberbullismo comprende, tra l'altro, messaggi offensivi o minacciosi, molestie ripetute, denigrazione, esclusione intenzionale dai gruppi online, sostituzione di persona e furto di account, diffusione di confidenze, immagini o video, anche manipolati o generati con l'intelligenza artificiale.

5. Le procedure del Codice si applicano anche agli altri rischi della rete che coinvolgono minori: diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), sexting, adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), discorsi d'odio, body shaming, sfide pericolose online. Nei casi di adescamento o di materiale pedopornografico si applica immediatamente l'art. 17.

6. Fino all'accertamento dei fatti si parla di *presunta vittima* e *presunto autore*. Il Codice distingue i ruoli di vittima, autore, sostenitori, spettatori e difensori, senza attribuire etichette alle persone.

Art. 4 – Principi

1. L'azione dell'Istituto si ispira ai seguenti principi:

a) **priorità alla tutela** e alla sicurezza della vittima;

b) **presa in carico di tutti** i minori coinvolti, ascoltati in modo adeguato all'età, senza etichette;

c) **finalità educativa** dei provvedimenti, proporzionalità, gradualità e riparazione del danno;

d) **riservatezza** e protezione dei dati personali;

e) **tempestività e tracciabilità**: ogni fase della procedura è documentata;

f) **corresponsabilità educativa** tra scuola e famiglia;

g) **inclusione**: per gli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, più esposti al rischio di vittimizzazione, le misure si coordinano con il PEI o il PDP.

Titolo II – Soggetti e organismi

Art. 5 – Dirigente scolastico

1. Il Dirigente scolastico garantisce l'attuazione del Codice. In particolare:

a) individua il Referente, su designazione del Collegio dei Docenti, costituisce il Team antibullismo e per l'emergenza e, con decreto annuale, il Tavolo permanente di monitoraggio;

b) quando viene a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo che coinvolgono alunni dell'Istituto, applica le procedure del presente Codice e del Protocollo, informa tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative educative, anche con percorsi di mediazione scolastica che coinvolgano la classe (art. 5, comma 1, L. 71/2017);

c) nei casi più gravi, se le condotte sono reiterate o se le iniziative educative non hanno avuto esito, riferisce alle autorità competenti, anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative previste dall'art. 25 del R.D.L. 1404/1934;

d) presenta denuncia per i fatti che costituiscono reato procedibile d'ufficio e segnala le situazioni di pregiudizio dei minori (art. 17);

e) promuove la formazione del personale e l'inserimento delle azioni di prevenzione nel PTOF e nel Piano di formazione;

f) cura la pubblicazione sul sito dei nominativi e dei contatti istituzionali del Referente e del Team, del Codice, del Protocollo e dei canali di segnalazione;

g) dispone, con i responsabili di plesso, la vigilanza negli spazi e nei momenti a maggior rischio;

h) presenta ogni anno al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto la relazione sul monitoraggio (art. 27).

Art. 6 – Referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

1. Il Collegio dei Docenti designa ogni anno, tra i docenti, uno o più Referenti (art. 4, comma 3, L. 71/2017), di norma almeno uno per la primaria e uno per la secondaria, in possesso della formazione specifica della piattaforma ELISA o impegnati a conseguirla nell'anno.

2. Il Referente coordina le iniziative di prevenzione e contrasto, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio; riceve le segnalazioni e ne informa subito il Dirigente; coordina il Team; supporta i consigli di classe e i team docenti; raccoglie i dati per il monitoraggio; propone le attività di formazione; partecipa al Tavolo; cura con l'animatore digitale la sezione del sito dedicata.

Art. 7 – Team antibullismo e per l'emergenza

1. Il Team, previsto dalle Linee di orientamento del 2021, è costituito dal Dirigente scolastico, che lo coordina, dal Referente o dai Referenti, da docenti formati di ciascun grado di scuola e, se presenti, dall'animatore digitale o da altre figure professionali; per i casi che lo richiedono si avvale dei professionisti dei servizi sociali e sanitari del territorio.

2. Il Team coadiuva il Dirigente nella definizione degli interventi di prevenzione; prende in carico le segnalazioni, svolge la valutazione approfondita, sceglie gli interventi e ne cura il monitoraggio secondo il Protocollo; tiene il registro riservato dei casi; fa conoscere a famiglie, alunni e personale la propria esistenza e i canali per contattarlo.

3. Per i casi urgenti il Team opera in composizione ristretta (Dirigente o suo delegato, Referente e almeno un altro componente) nei tempi previsti dall'art. 15.

Art. 8 – Tavolo permanente di monitoraggio

1. Il Tavolo permanente di monitoraggio, previsto dall'art. 4, comma 2-bis, della L. 71/2017, è composto da:

a) il Dirigente scolastico o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Referente o i Referenti;

c) tre docenti designati ogni anno dal Collegio dei Docenti, di norma uno per ciascun ordine di scuola;

d) tre genitori designati ogni anno dal Consiglio di Istituto;

e) due rappresentanti degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado, uno per ciascun plesso, individuati con modalità stabilite dal Dirigente (ad esempio tra i rappresentanti eletti nelle classi o tra i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi), con il consenso dei genitori;

f) almeno un esperto di settore, individuato tra i professionisti dei servizi sociali o sanitari del territorio (Azienda ULSS 9 Scaligera, servizi sociali dei Comuni). Per singoli argomenti possono essere invitati rappresentanti della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, dell'Arma dei Carabinieri, degli enti locali e delle associazioni.

2. La composizione è definita ogni anno con decreto del Dirigente scolastico, pubblicato sul sito.

3. Il Tavolo: monitora l'andamento dei fenomeni sulla base di dati aggregati e anonimi; esamina gli esiti delle rilevazioni sul clima scolastico; propone iniziative di prevenzione, di sensibilizzazione e di formazione; verifica l'attuazione del Codice e ne propone le modifiche; contribuisce al piano annuale delle azioni e alla Giornata del rispetto; promuove la partecipazione di studenti e famiglie.

4. Il Tavolo si riunisce almeno due volte l'anno, entro novembre per il piano annuale ed entro maggio per la verifica, e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti; può riunirsi a distanza. Di ogni seduta è redatto un verbale. Gli studenti partecipano alle parti della seduta dedicate alla prevenzione e alla partecipazione.

5. Il Tavolo non tratta singoli casi né dati personali e non sostituisce il Team né gli organi collegiali. La partecipazione è gratuita.

Art. 9 – Organi collegiali e personale

1. Il **Collegio dei Docenti** designa il Referente e i docenti del Tavolo; inserisce le azioni di prevenzione nel PTOF e nel curricolo di educazione civica (L. 92/2019; Linee guida D.M. 183/2024, nucleo «Cittadinanza digitale»); approva il Protocollo per gli aspetti didattici e il Piano di formazione.

2. Il **Consiglio di Istituto** adotta il Codice e il Regolamento di disciplina, approva il Patto educativo di corresponsabilità, designa i genitori del Tavolo e delibera i provvedimenti di sua competenza.

3. I **consigli di classe, di interclasse e di intersezione** e i team docenti osservano le dinamiche del gruppo, attivano le procedure, progettano gli interventi educativi con la classe e deliberano i provvedimenti di competenza. Nei verbali i nomi degli alunni coinvolti sono sostituiti da omissis e i dati sono custoditi in un allegato riservato.

4. I **docenti** vigilano, ascoltano, segnalano senza ritardo, svolgono attività di prevenzione e di educazione alla cittadinanza digitale. Non conducono indagini e documentano i fatti in modo oggettivo, distinguendo quanto osservato da quanto riferito.

5. Il **personale ATA** esercita una vigilanza attiva negli spazi comuni (ingressi, corridoi, servizi igienici, cortili, mensa, palestre), segnala gli episodi al Dirigente o al Referente e partecipa alla formazione.

6. Gli **esperti e gli operatori esterni** rispettano il Codice e segnalano al Dirigente ogni episodio di cui vengono a conoscenza.

Art. 10 – Famiglie e alunni

1. Le **famiglie** sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità; partecipano alle iniziative di informazione; accompagnano i figli nell'uso dei dispositivi e dei servizi online, rispettando le età minime previste dai servizi e dalla normativa sulla protezione dei dati; segnalano tempestivamente alla scuola le situazioni di disagio; collaborano agli interventi. Sono informate delle possibili conseguenze civili (art. 2048 c.c.) e penali dei comportamenti dei figli.

2. Gli **alunni** rispettano la dignità di tutti; non partecipano a prepotenze, non le incitano e non ne diffondono i contenuti; chiedono aiuto e riferiscono agli adulti gli episodi di cui sono vittime o testimoni, sapendo che segnalare è un atto di responsabilità e non una delazione; partecipano alle attività di prevenzione e, nella secondaria, ai percorsi di peer education e al Tavolo.

Titolo III – Prevenzione

Art. 11 – Azioni di prevenzione

1. Secondo le Linee di orientamento, la prevenzione è **universale** (rivolta a tutti, per un clima positivo), **selettiva** (rivolta a gruppi o situazioni a rischio) e **indicata** (rivolta ai casi già presenti, gestiti dal Team).

2. Ogni anno il Collegio dei Docenti approva, su proposta del Referente e sentito il Tavolo, il piano delle azioni, che comprende almeno:

a) attività curricolari di educazione civica sul rispetto, sull'educazione emotiva e sulla cittadinanza digitale, calibrate per ordine di scuola;

b) la **Giornata del rispetto** del 20 gennaio, istituita dalla L. 70/2024, e le iniziative per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e il Safer Internet Day di febbraio;

c) percorsi di peer education nella scuola secondaria;

d) incontri informativi per le famiglie;

e) la formazione del personale (art. 26);

f) una **rilevazione annuale e anonima** del clima di classe e della percezione di sicurezza, nelle classi quarte e quinte della primaria e nella secondaria, con restituzione dei risultati in forma aggregata;

g) attività di accoglienza nelle prime due settimane dell'anno, con la presentazione delle regole, del Patto e dei canali di aiuto.

3. L'ePolicy d'Istituto, elaborata con il progetto Generazioni Connesse, è parte integrante delle azioni di prevenzione.

Art. 12 – Uso dei dispositivi e della rete

1. In applicazione della nota MIM prot. n. 5274 dell'11/07/2024, agli alunni è vietato l'uso del telefono cellulare durante l'orario scolastico, anche a fini educativi e didattici, salvo che sia previsto dal PEI o dal PDP o sia autorizzato per documentate e oggettive condizioni personali. Le modalità di custodia sono stabilite dal Regolamento d'Istituto.

2. Tablet e computer si usano solo per attività didattiche e sotto la guida del docente.

3. È vietato effettuare riprese audio, foto o video di persone nei locali e durante le attività scolastiche senza autorizzazione e diffonderle: la diffusione può costituire trattamento illecito di dati personali e reato.

4. L'uso della rete, degli account e delle piattaforme dell'Istituto è regolato dalla Politica d'uso accettabile (PUA) dell'ePolicy. Le comunicazioni ufficiali tra scuola e famiglia avvengono attraverso i canali istituzionali; i gruppi di messaggistica tra genitori non sono canali della scuola.

Art. 13 – Patto educativo di corresponsabilità

1. Il Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto all'atto dell'iscrizione e illustrato nelle prime settimane di scuola, contiene gli impegni reciproci di scuola, famiglie e alunni per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. In coerenza con l'art. 5-bis del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025, indica le attività formative sull'uso corretto e consapevole della rete, le modalità per far emergere episodi di bullismo, di cyberbullismo, di uso o abuso di sostanze e di dipendenza, e l'impegno delle famiglie a collaborare e a partecipare alle iniziative.

Titolo IV – Segnalazione e gestione dei casi

Art. 14 – Segnalazione

1. Chiunque – alunno, genitore, docente, personale ATA, esperto – venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, di un episodio anche solo presunto lo segnala senza ritardo, e comunque entro la giornata, al Referente o al Dirigente scolastico. Per il personale la segnalazione è un dovere di servizio.

2. Canali di segnalazione:

a) colloquio con un docente o con il Referente;

b) **Scheda di prima segnalazione** (Allegato 1 al Protocollo), scaricabile dal sito, consegnata in busta chiusa in segreteria o inviata all'indirizzo istituzionale del Referente;

c) posta elettronica istituzionale del Referente o della scuola;

d) cassetta per le segnalazioni, anche anonime, presente nei plessi della scuola secondaria;

e) colloquio riservato con un docente di fiducia.

3. Le segnalazioni anonime sono prese in esame se circostanziate.

4. Chi riceve una segnalazione ascolta senza giudicare, non promette un segreto che non potrà mantenere ma spiega a chi riferirà, non svolge indagini, annota i fatti e li trasmette subito.

5. I contenuti digitali non devono essere inoltrati né diffusi e non si chiede agli alunni di inviarli: si annotano data, ora, piattaforma e profilo. Se il contenuto ha natura sessuale e riguarda minori non va copiato, salvato né inoltrato in alcun modo: si informa subito il Dirigente, che si rivolge alla Polizia Postale.

6. L'identità di chi segnala è tutelata ed è vietata ogni forma di ritorsione.

Art. 15 – Presa in carico, valutazione e intervento

1. Il Referente informa subito il Dirigente. Il Team prende in carico la segnalazione **entro due giorni lavorativi** e adotta, se necessario, misure immediate di protezione.

2. La **valutazione approfondita** si conclude di norma **entro sette giorni lavorativi**, con colloqui con la presunta vittima, il presunto autore, i testimoni, i docenti e i genitori, ed è documentata nella Scheda di valutazione approfondita (Allegato 2 al Protocollo). Il Team stabilisce il livello di priorità: **verde** (rischio, da monitorare), **giallo** (sistematico, interventi strutturati), **rosso** (urgenza, intervento con la rete territoriale).

3. Se i fatti non sono riconducibili a bullismo o cyberbullismo, si prosegue con le azioni educative e si gestiscono gli eventuali conflitti nella classe.

4. Gli interventi – approccio educativo con la classe, intervento individuale, gestione della relazione, coinvolgimento della famiglia, supporto intensivo e di rete – sono scelti dal Team con il Dirigente e descritti nel Protocollo.

5. La documentazione del caso è custodita in un fascicolo riservato presso la dirigenza.

Art. 16 – Informazione alle famiglie e iniziative educative

1. Il Dirigente informa tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti, convocandoli separatamente, di norma entro tre giorni lavorativi dalla presa in carico e comunque prima dell'adozione di provvedimenti. Gli incontri sono verbalizzati.

2. Il Dirigente promuove le iniziative educative più adatte, anche con percorsi di mediazione scolastica che coinvolgano la classe (art. 24).

3. Nei casi più gravi, se le condotte sono reiterate o se le iniziative educative non hanno avuto esito, il Dirigente riferisce alle autorità competenti, in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia e ai servizi sociali, anche ai fini delle misure rieducative dell'art. 25 del R.D.L. 1404/1934 (percorso di mediazione o progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto il controllo dei servizi sociali minorili).

Art. 17 – Fatti di rilevanza penale, ammonimento e rimozione dei contenuti

1. Il Dirigente e i docenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) e hanno l'obbligo di denunciare i reati procedibili d'ufficio di cui vengono a conoscenza (art. 331 c.p.p.; art. 361 c.p.). La denuncia è presentata senza ritardo dal Dirigente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, se il presunto autore è minorenne, o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, oppure agli organi di polizia. Per i reati procedibili a querela la scuola informa la famiglia della persona offesa.

2. Possono costituire reato, tra l'altro: percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582), istigazione o aiuto al suicidio (art. 580), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612), atti persecutori (art. 612-bis), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter), sostituzione di persona (art. 494), accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter), estorsione (art. 629), danneggiamento (art. 635), molestia (art. 660), pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (artt. 600-ter e 600-quater), adescamento di minorenni (art. 609-undecies), trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003). L'ingiuria è un illecito civile (D.Lgs. 7/2016). Il minore di quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.), ma può essere destinatario di misure di tutela e rieducative; i genitori rispondono civilmente dei danni (art. 2048 c.c.).

3. **Ammonimento del Questore.** Fino a quando non è proposta querela o presentata denuncia, per i reati previsti dall'art. 7 della L. 71/2017, come modificato dalla L. 70/2024 (tra cui la diffamazione, la minaccia e la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite), commessi anche mediante la rete da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, la persona offesa può chiedere al Questore l'ammonimento dell'autore; il minore è convocato con almeno un genitore e gli effetti cessano al compimento della maggiore età. L'ammonimento è previsto anche dall'art. 5 del D.L. 123/2023, convertito dalla L. 159/2023, che lo estende ad altri reati e, per i delitti più gravi, ai minori tra i dodici e i quattordici anni. La scuola informa le famiglie di questa possibilità.

4. **Rimozione dei contenuti.** Il minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo, o chi esercita la responsabilità genitoriale, può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito o del social network l'oscuramento, la

rimozione o il blocco dei contenuti (art. 2 L. 71/2017). Se entro 24 ore il gestore non comunica di aver preso in carico la richiesta e entro 48 ore non provvede, o se non è identificabile, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali (cyberbullismo@gpdp.it, modello disponibile sul sito del Garante), che provvede entro 48 ore. La scuola supporta le famiglie nella procedura.

5. Le situazioni di pregiudizio per il minore sono segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (art. 9 L. 184/1983) e, per la presa in carico, ai servizi sociali del Comune di residenza.

Art. 18 – Tutela e sostegno

1. Alla vittima sono garantite misure di protezione immediate, come la vigilanza rafforzata e accorgimenti organizzativi che non la penalizzino.

2. L'Istituto, con il consenso dei genitori, orienta la vittima, l'autore e le loro famiglie verso il sostegno psicologico offerto dai servizi del territorio (Azienda ULSS 9 Scaligera, consultorio familiare) e dalle iniziative regionali previste dall'art. 4-bis della L. 71/2017, e collabora con essi.

3. Per gli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali il GLO o il team docente aggiornano, se necessario, il PEI o il PDP.

4. All'autore è proposto un percorso educativo di responsabilizzazione e di recupero, concordato con la famiglia.

Art. 19 – Monitoraggio dei casi

1. Il Team verifica l'andamento di ogni caso con colloqui di controllo, di norma dopo due settimane, dopo un mese e dopo tre mesi, utilizzando la Scheda di monitoraggio (Allegato 3 al Protocollo), e ne dispone la chiusura quando la situazione è risolta.

2. I dati dei casi confluiscono, in forma aggregata e anonima, nel monitoraggio annuale (art. 27).

Titolo V – Provvedimenti educativi e disciplinari

Art. 20 – Principi

1. I provvedimenti hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. I provvedimenti sono temporanei, proporzionati alla gravità dell'infrazione, ispirati al principio di gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno (art. 4 D.P.R. 249/1998).

2. Nella scelta del provvedimento si considerano la gravità e la reiterazione dei fatti, il ruolo (autore, istigatore, complice), gli effetti sulla vittima, l'età e la consapevolezza dell'alunno, il riconoscimento dell'errore e la disponibilità a riparare.

3. Gli spettatori che partecipano attivamente – con «mi piace», commenti, condivisioni, inoltri, riprese o incitamenti – rispondono in proporzione al proprio contributo.

4. Il provvedimento disciplinare non sostituisce la denuncia né il percorso educativo. I comportamenti accertati sono considerati nella valutazione del comportamento, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art. 21 – Scuola dell'infanzia e scuola primaria

1. Nella scuola dell'infanzia e nella primaria si adottano interventi educativi graduati: colloquio individuale di riflessione; comunicazione scritta e colloquio con la famiglia; attività di riflessione guidata e di riparazione (scuse, cura di uno spazio comune, attività a favore della classe); progetto educativo di classe; incontro con la famiglia e il Team; nei casi gravi, coinvolgimento dei servizi del territorio. Non si adottano provvedimenti di allontanamento.

Art. 22 – Scuola secondaria di I grado: comportamenti e provvedimenti

1. La tabella integra il Regolamento di disciplina, che resta il riferimento per il procedimento e per le altre infrazioni. I provvedimenti di allontanamento si applicano secondo l'art. 4 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025:

Comportamento	Provvedimenti, in ordine di gravità	Organo competente
Linguaggio offensivo, derisorio o discriminatorio; soprannomi umilianti; prese in giro; esclusione intenzionale dal gruppo, anche in chat	Richiamo verbale; nota sul registro con comunicazione alla famiglia; attività di riflessione e di riparazione. Se reiterati: ammonizione scritta; allontanamento fino a 2 giorni con attività di approfondimento	Docente; Dirigente scolastico; Consiglio di classe
Minacce, intimidazioni, pressioni o ricatti; sottrazione o danneggiamento di oggetti; violenze fisiche o psicologiche	Allontanamento fino a 2 giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti. Se gravi o reiterati: allontanamento da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale	Consiglio di classe
Riprese audio, foto o video senza consenso; diffusione di immagini, messaggi o dati personali altrui; creazione o gestione di gruppi, profili o pagine denigratori; uso di credenziali o account altrui	Allontanamento fino a 2 giorni con attività di approfondimento o da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale, secondo la gravità; richiesta di rimozione dei contenuti; informazione alla famiglia sulle conseguenze legali	Consiglio di classe
Condotte reiterate dopo gli interventi educativi e disciplinari; diffusione di contenuti sessualmente espliciti; istigazione all'autolesionismo; fatti che violano la dignità della persona o mettono in pericolo l'incolumità	Allontanamento superiore a 15 giorni con percorso di recupero educativo, d'intesa con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali; segnalazione alle autorità (artt. 16 e 17)	Consiglio di Istituto
Partecipazione attiva come spettatore: «mi piace», commenti, condivisioni, inoltri, riprese, incitamenti	Provvedimenti delle righe precedenti, in proporzione al contributo	Docente; Dirigente scolastico; Consiglio di classe

2. Le **attività di approfondimento** (allontanamento fino a 2 giorni) si svolgono a scuola e riguardano le conseguenze dei comportamenti che hanno dato luogo al provvedimento. Le **attività di cittadinanza attiva e solidale** (allontanamento da 3 a 15 giorni) si svolgono presso le strutture individuate negli elenchi dell'Ufficio scolastico regionale o, in mancanza, a favore della comunità scolastica. In entrambi i casi l'alunno, seguito da un docente tutor, conclude il percorso con un elaborato di riflessione.

Art. 23 – Procedimento

1. Il procedimento si svolge secondo il Regolamento di disciplina: contestazione scritta degli addebiti all'alunno e alla famiglia; audizione dell'alunno, accompagnato da un genitore, che può presentare memorie; decisione motivata dell'organo competente; comunicazione scritta alla famiglia.

2. Contro i provvedimenti è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno entro quindici giorni dalla comunicazione; l'Organo decide entro dieci giorni (art. 5 D.P.R. 249/1998).

Art. 24 – Mediazione e misure riparative

1. La mediazione scolastica e gli altri percorsi riparativi (come il metodo dell'interesse condiviso) aiutano i ragazzi a comprendere l'accaduto, ad assumersi la responsabilità e a ricostruire relazioni positive, anche coinvolgendo la classe.

2. Si attivano solo su base volontaria, dopo colloqui preparatori, quando la vittima è pronta e in sicurezza, con un mediatore formato o, in mancanza, con due docenti formati. Non sostituiscono le misure di tutela e non si attivano finché persistono violenza o forte squilibrio di potere.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 25 – Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, solo per le finalità del presente Codice. Il fascicolo del caso è accessibile al Dirigente, al Referente e ai componenti del Team; i dati non sono pubblicati né comunicati a terzi, salvo che alle autorità competenti. L'accesso agli atti tiene conto della tutela dei minori controinteressati.

Art. 26 – Formazione e informazione

1. Il Piano di formazione prevede ogni anno: la presentazione del Codice e del Protocollo a tutto il personale all'inizio dell'anno; la formazione del Referente e dei componenti del Team sulla piattaforma ELISA; percorsi per i docenti sulla cittadinanza digitale e sulla gestione dei casi; la formazione del personale ATA sulla vigilanza.

2. Il Codice, il Protocollo, le schede, l'infografica e i contatti utili sono pubblicati sul sito, nella sezione «Bullismo e cyberbullismo», e presentati alle famiglie nelle assemblee di inizio anno.

Art. 27 – Monitoraggio e revisione

1. Il Referente predispone ogni anno, entro giugno, una relazione con i seguenti indicatori: iniziative realizzate e classi coinvolte; personale formato; numero di segnalazioni, tempi di presa in carico ed esiti; risultati della rilevazione sul clima; partecipazione delle famiglie. La relazione è esaminata dal Tavolo e presentata al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.

2. Gli esiti alimentano il RAV (priorità «Esiti in termini di benessere a scuola») e la rendicontazione sociale. Il Codice è aggiornato quando cambia la normativa o quando il monitoraggio lo richiede.

Art. 28 – Pubblicità, entrata in vigore e abrogazioni

1. Il Codice è pubblicato all'albo online e sul sito dell'Istituto ed è inserito nel PTOF. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Sostituisce il Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo prot. n. 5053/U del 17/07/2025 e il precedente codice interno. Per quanto non previsto si applicano il Regolamento d'Istituto, il Regolamento di disciplina e la normativa vigente; le disposizioni in contrasto con norme sopravvenute si intendono adeguate a esse.

Villa Bartolomea, ____/____/2026

Il Dirigente scolastico
Avv. Giuliano Risi
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Allegato A – Riferimenti normativi

Fonte	Contenuto
Costituzione, artt. 2, 3, 31, 34	Diritti inviolabili, pari dignità, protezione dell'infanzia, diritto allo studio
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (L. 176/1991)	Diritti del minore, anche negli ambienti digitali (Commento generale n. 25/2021)
L. 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla L. 17 maggio 2024, n. 70	Definizioni di bullismo e cyberbullismo, codice interno e tavolo permanente (art. 4, c. 2-bis), referente, sostegno psicologico (art. 4-bis), compiti del Dirigente (art. 5), ammonimento (art. 7); Giornata del rispetto (20 gennaio)
R.D.L. 1404/1934, art. 25, come modificato dalla L. 70/2024	Misure rieducative disposte dal Tribunale per i minorenni
D.L. 15 settembre 2023, n. 123, conv. L. 159/2023, art. 5	Ammonimento del Questore nei confronti dei minori
D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato dal D.P.R. 235/2007 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134	Disciplina, provvedimenti e Patto educativo di corresponsabilità (scuola secondaria)
D.M. n. 18 del 13/01/2021 (nota prot. n. 482 del 18/02/2021)	Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
Nota MIM n. 121 del 20/01/2025	Referente, codice interno e tavolo permanente: adempimenti per le scuole
Nota MIM prot. n. 5274 dell'11/07/2024	Divieto di uso dello smartphone nel primo ciclo, anche a fini didattici
L. 92/2019 e D.M. 183/2024	Educazione civica e Linee guida (cittadinanza digitale)
Codice penale e codice di procedura penale	Artt. 357, 361 c.p. e 331 c.p.p. (obbligo di denuncia); reati richiamati all'art. 17
Codice civile, artt. 2043, 2047, 2048	Responsabilità civile dei genitori e della scuola
L. 184/1983, art. 9	Segnalazione delle situazioni di pregiudizio dei minori
Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003	Protezione dei dati personali

Allegato B – Contatti utili

Chi	Come
Referente e Team antibullismo	Nominativi e indirizzi istituzionali pubblicati sul sito, sezione «Bullismo e cyberbullismo»
Segreteria dell'Istituto	Tel. 0442 1833810 · vric84600r@istruzione.it · vric84600r@pec.istruzione.it
Helpline di Generazioni Connesse – Telefono Azzurro	1.96.96 (gratuito) e chat su www.generazioniconnesse.it
Segnalazione di contenuti illegali online	«Clicca e segnala» di Telefono Azzurro · «STOP-IT» di Save the Children
Emergenza infanzia	114
Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica	www.commissariatodips.it (segnalazioni e denunce online)
Garante per la protezione dei dati personali	cyberbullismo@gpdp.it – modello su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo
Emergenze	112 (Numero unico di emergenza)
Servizi del territorio	Servizi sociali dei Comuni di Villa Bartolomea e Castagnaro; Azienda ULSS 9 Scaligera (consultorio familiare, neuropsichiatria infantile)
Autorità giudiziaria	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona

Allegato C – Fac-simile di segnalazione all'autorità

Da utilizzare, a cura del Dirigente scolastico, per le segnalazioni o le denunce previste dagli artt. 16 e 17. Trasmettere in forma riservata.

Destinatario	☐ Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia ☐ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ☐ Comando/Ufficio di polizia: _____ ☐ Servizi sociali del Comune di _____
Istituto segnalante	Istituto Comprensivo Statale «C. Ederle» – Corso Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR) – C.M. VRIC84600R – Tel. 0442 1833810 – vric84600r@pec.istruzione.it
Dirigente scolastico	Avv. Giuliano Risi
Referente	_____
Minore/i interessato/i	Generalità, plesso e classe: _____
Descrizione dei fatti	Modalità, luogo, data, eventuali testimoni (con nome e cognome); fonte della notizia; distinguere i fatti osservati da quelli riferiti: _____
Persone indicate come autori	Generalità e ogni elemento utile all'identificazione: _____
Azioni già intraprese dalla scuola	Informazione alle famiglie (date), interventi educativi, provvedimenti: _____
Allegati	Schede del Protocollo, relazioni, comunicazioni scuola-famiglia, altri documenti utili (non allegare contenuti di natura sessuale riguardanti minori)

Luogo e data: _____

Il Dirigente scolastico – Avv. Giuliano Risi

GIULIANO RISI
31.10.2026 13:51:11
GMT+01:00